

# GIURISPRUDENZA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III  
21 MARZO 2022, N. 9005

PRES. G. TRAVAGLINO - REL. L.A. SCARNO

**Procedura civile - Diversa quantificazione e/o specificazione della pretesa - No prospettazione di nuova *causa petendi* - *Emendatio libelli* - Ammissibilità sia in primo che in secondo grado - Azione di regresso Inail - Credito di valore - Variazioni dell'ammontare del credito - Obbligo del giudice di liquidazione con riferimento a quella definitiva - Mera precisazione del *petitum* - Richiesta anche in appello - No necessità proposizione appello incidentale.**

*“La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi e, quindi, una mutatio libelli, integrando, invece, una mera emendatio libelli, come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello”.*

*“Con particolare riferimento all'azione di regresso dell'Inail, si è al riguardo precisato che le variazioni di ammontare del credito conseguenti alle variazioni quantitative della rendita e, in generale, delle prestazioni erogate dall'Istituto quale credito di valore deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, sicché va dal giudice liquidato - se ne ricorrono le condizioni anche d'ufficio - il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto originariamente dedotto per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, potendo esso essere richiesto anche in sede di gravame senza la necessità di proposizione di appello incidentale, trattandosi di mera precisazione del petitum relativo alla domanda già posta”.*

## DIRITTO

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1916 c.c., d.lgs. n. 209 del 2005, art. 142, art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito non abbia pronunciato in ordine al rimborso del costo aggiornato dell'infortunio, limitandosi a "respingere il motivo di appello incidentale, confermando la statuizione di condanna resa in primo grado".

Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa corte ha già avuto modo di affermare, la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova *causa petendi* e, quindi, una mutatio libelli, integrando, invece, una mera emendatio libelli, come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello (v. Cass., 19 aprile 2010, n. 9266; Cass., 28 giugno 2006, n. 14961).

Con particolare riferimento all'azione di regresso dell'Inail, si è al riguardo precisato che le variazioni di ammontare del credito conseguenti alle variazioni quantitative della rendita e, in generale, delle prestazioni erogate dall'Istituto quale credito di valore deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, sicché va dal giudice liquidato - se ne ricorrono le condizioni anche d'ufficio - il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto originariamente dedotto per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, potendo esso essere richiesto anche in sede di gravame senza la necessità di proposizione di appello incidentale, trattandosi di mera precisazione del *petitum* relativo alla domanda già posta (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n. 4089; Cass., 9 marzo 2012, n. 3704; Cass., 21 marzo 2003, n. 4193. E già Cass., 27 gennaio 1993, n. 995 e Cass., 24 ottobre 1991, n. 11296).

Si è ulteriormente sottolineato che nel giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso da parte dell'Inail ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 11, l'Istituto può chiedere in appello una somma maggiore di quella pretesa in primo grado in conseguenza della riliquidazione della rendita (corrisposta all'infortunato) a seguito di sopravvenuti miglioramenti della

medesima, ancorché con riferimento al danno subito dall'infortunato, in quanto tale richiesta non muta la *causa petendi* della domanda iniziale, risolvendosi in una mera precisazione del *petitum* (v. Cass., 8 novembre 1994, n. 9254; Cass., 10 settembre 1990, n. 9307).

Orbene, i suindicati principi risultano dalla corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza.

Ascritto nel giudizio di merito il sinistro in argomento alla paritaria responsabilità dei conducenti dei veicoli, la domanda di surrogazione *ex art. 1916 c.c.* (che costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato realizzantesi nel momento della comunicazione da parte dell'assicuratore al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga, sicché nella conseguente azione ha rilievo soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l'assicuratore che ne abbia anticipato l'indennizzo: v. Cass., Sez. Un., 29 aprile 2015, n. 8620) e d.lgs. n. 209 del 2005, art. 142, dall'odierno ricorrente proposta dopo aver versato - trattandosi di infortunio *in itinere* - l'indennizzo in favore del M., è stata parzialmente accolta dal giudice di prime cure, che ha deciso allo stato degli atti (avendo l'odierno ricorrente e allora appellante incidentale ritirato il proprio fascicolo) senza prendere in considerazione la domanda di aggiornamento dell'infortunio con la relativa rivalutazione monetaria.

Nell'impugnata sentenza, in violazione dei suindicati principi la corte di merito ha invero confermato sul punto la pronuncia del giudice di prime cure, tra l'altro benché l'odierno ricorrente e allora appellante incidentale avesse di nuovo depositato il prospetto aggiornato.

Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto, nei suindicati termini e limiti, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE UNITE**  
**27 APRILE 2022, N. 13143**

*PRIMO PRES. F.F. P. D'ASCOLA - PRES. DI SEZ. G. TRAVAGLINO - CONS. RELATORE F. TERRUSI - P.M. S. DE MATTEIS*

**Codice civile - Obbligazioni solidali - Art. 2055 c.c. - Responsabilità solidale - Fatto imputabile a più persone - Irrilevanza condotte lesive autonome o per titoli diversi - Unicità del fatto dannoso riferita solo al danneggiato - No necessità dell'identità delle norme giuridiche violate - Accertamento solo del nesso causale - Capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966/1939 - Mandato fiduciario senza rappresentanza - *Male gestio* società fiduciaria - Responsabilità concorsuale del Mise - Società Fiduciaria in l.c.a. - Ammissione allo stato passivo fallimentare - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione effetto interruttivo della prescrizione al Mise ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciarmente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente.**

*“Ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c., comma 1, che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e tale unicità si riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni”.*

*“In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l’adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all’inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand’anche azionata mediante l’insinuazione concorsuale, e quand’anche parametrata all’ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un’obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre, ai sensi dell’art. 2055 c.c., con quella eventuale dell’organo (il Mise) chiamato a esercitare l’attività di vigilanza”.*

*“Nel caso di società fiduciaria posta in l.c.a., l’ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ai sensi della l. fall., art. 207, comma 1, sia per i creditori ammessi a domanda ai sensi dell’art. 208 stessa Legge, l’interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l’inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dalla l. fall., art. 208; tale effetto, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c., si estende anche al Mise, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente”.*

## DIRITTO

### RAGIONI DELLA DECISIONE

I Il ricorso per cassazione è affidato ai seguenti mezzi:

(i) violazione o falsa applicazione dell’art. 2055 c.c., art. 2943 c.c., comma 2, art. 2945 c.c., comma 1, art. 1310 c.c., comma 1, per avere l’impugnata sentenza ritenuto estensibile l’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione, conseguente alla insinuazione al passivo della l.c.a. di (*omissis*) s.p.a., al Mise da considerare terzo rispetto al rapporto obbligatorio tra il creditore insinuato e il debitore sottoposto a l.c.a., per quanto asseritamente responsabile a titolo extracontrattuale per omessa vigilanza;

(ii) violazione e falsa applicazione dell’art. 40 c.p., comma 2, e dell’art. 2043 c.c., nonché della l. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, della l. n. 1966 del 1939, art. 2 e del r.d. n. 531 del 1940, art. 3, poiché non poteva ritenersi sussistente alcun obbligo del Mise di pubblicare il decreto di revoca dell’autorizzazione alla (*omissis*) s.p.a., né di svolgere altre specifiche attività informative, con conseguente insussistenza dell’elemento causalistico presupposto dall’omissione sanzionata dalla corte d’appello;

(iii) ulteriore violazione dell’art. 40 c.p. e art. 2043 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., l. n. 1966 del 1939, art. 2 e del r.d. n. 531 del 1940, art. 3, nonché violazione dell’art. 132 c.p.c., per omessa motivazione su punti decisivi, stante il fatto che tutti gli strumenti a disposizione erano stati posti in essere dal Mise, mentre dalla corte territoriale non era stata offerta spiegazione in ordine al rischio da fronteggiare con una diversa e più adeguata attività; difatti in sede ispettiva era emerso un mero disordine amministrativo-contabile della società, ma non anche lo stato di insolvenza; e

comunque, essendo irrilevante la riconducibilità di entrambe le fiduciarie a Sg. (tanto più che, dopo la revoca dell'autorizzazione alla (*omissis*), era stata prevista la nomina di un commissario permanente presso la (*omissis*)), nessuna motivazione era stata fornita dalla sentenza sul nesso esistente tra le informazioni omesse e il danno.

- II. Le argomentazioni del Mise a corredo del primo motivo, nel quale si colloca la questione che ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, sono incentrate sul concetto di solidarietà implicato dall'art. 2055 c.c. e sulla irragionevolezza dell'effetto estensivo sia istantaneo che permanente predicato dalla corte d'appello, in relazione agli artt. 1310,2943 e 2945 c.c..

La premessa è che ai fini specifici non rileverebbe quanto affermato dal precedente evocato dalla corte territoriale (Cass. Sez. U. n. 16503-09), perché la questione all'esame è diversa da quella scrutinata in quel precedente, relativo alla possibilità di estendere, o meno, a beneficio del debitore solidale estraneo al processo, il concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, in ipotesi di pacifica corresponsabilità *ex* art. 2055 c.c..

Il ricorrente di conseguenza assume che l'art. 2055, sebbene menzionante il "fatto dannoso", si riferisce in verità al fatto colposo esattamente come l'art. 2043 c.c., poiché letteralmente recita che quel fatto ("dannoso") deve essere infine "imputabile" a più persone; dunque un fatto colposo, tale da legittimare la conclusione di una solidarietà (per concorso di "più persone" nel medesimo fatto) per il caso di imputabilità del danno ai pretesi autori all'unico titolo extracontrattuale, anche se per condotte indipendenti.

Tale conclusione sarebbe evincibile anche dalla collocazione dell'art. 2055 nella parte del codice civile dedicata alla materia della responsabilità extracontrattuale, e sarebbe altresì imposta dal carattere di stretta interpretazione della norma di riferimento, prevtendente un'ipotesi legale di estensione della responsabilità solidale al di là della disciplina dell'art. 1294 c.c..

Poiché il presupposto della solidarietà, in base all'art. 1292 c.c., è che i diversi debitori, pur sulla base di distinte *causae obligandi*, siano tenuti alla medesima prestazione, sicché l'adempimento di uno possa liberare tutti, l'errore della corte d'appello starebbe nel non aver considerato che nessuna comunanza intercorreva tra l'obbligo delle società fiduciarie di restituire a titolo contrattuale le somme loro affidate in gestione e l'obbligo, gravante sul Mise, di risarcire il danno, peraltro neppure necessariamente coincidente con l'importo delle somme affidate.

Da questo punto di vista l'avvocatura ricorrente sottolinea che la solida-

rietà è da escludere se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente interessi diversi del danneggiato, esattamente come accaduto nel caso concreto, in cui altra sarebbe la lesione dell'interesse negativo a non stipulare i mandati fiduciari, conseguente all'omissione imputata al Mise, altra la lesione dell'interesse positivo all'adempimento del mandato da parte delle società fiduciarie.

Tutto ciò minerebbe il fondamento dell'affermazione di solidarietà alla base dell'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla domanda giudiziale insita nell'insinuazione concorsuale. Ma in ogni caso, ai sensi dell'art. 1310 c.c., comma 2, non potrebbe produrre nei confronti del Mise anche l'effetto sospensivo della prescrizione, appunto perché il Mise sarebbe solo un terzo condebitore solidale, il quale se non conosce l'atto interruttivo comunicato all'altro debitore, tanto meno, in quanto terzo estraneo, è in grado di influire sulla durata degli eventi sospensivi, ivi compresa la durata dei procedimenti giudiziari o concorsuali iniziati dal creditore con l'atto interruttivo i cui effetti si vorrebbero estendere.

Il che, in parole più semplici, vuol dire che sarebbe erroneo, in rapporto agli artt. 3 e 24 Cost., l'orientamento teso a estendere al condebitore solidale anche l'effetto sospensivo "giudiziale", poiché in tal modo, secondo l'avvocatura, verrebbe sottoposto all'estensione un soggetto che potrebbe perfino ignorare l'esistenza della procedura concorsuale, e che comunque non sarebbe in grado di influire sulla sua durata.

III. In relazione a quanto costì affermato dall'amministrazione ricorrente, la Terza sezione ha sollecitato la rimessione della causa alle Sezioni unite nell'interrogativo se la domanda, con cui l'investitore si sia insinuato al passivo della procedura concorsuale a carico di una società fiduciaria *ex Lege* n. 1966 del 1939, col fine di ottenere la restituzione del capitale consegnato per la relativa amministrazione, produca o meno l'effetto interruttivo della prescrizione per la durata della procedura stessa anche nei confronti dell'ente deputato alla vigilanza (art. 1310 c.c., comma 1), contro il quale gli investitori abbiano separatamente e successivamente agito come nella specie - per ottenere il risarcimento del danno da perdita del capitale.

La Terza sezione ha ravvisato un contrasto in seno alla Corte tra due orientamenti, l'uno ampiamente maggioritario, attestato nel senso affermativo sostenuto anche dall'impugnata sentenza, l'altro ordinato invece in senso negativo, ed esplicito in una recente decisione (Cass. Sez. 3 n. 4683-20) facente leva, giustappunto, sulla diversità degli interessi oggetto delle autonome condotte dannose imputabili ai soggetti obbligati a vario titolo, e sul difetto di un vincolo di solidarietà tra codesti.

IV. Occorre dire che, sebbene l'ordinanza ultima citata abbia motivato il

proprio assunto a valle della ritenuta inammissibilità del ricorso per cassazione ivi scrutinato - per eccesso di esposizione (cd. assemblaggio) -, il contrasto (segnalato dalla Terza sezione) è da considerare esistente, perché la Corte di Cassazione ha sempre la facoltà di enunciare principi di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c., anche ove reputi il ricorso inammissibile.

Il diverso principio consapevolmente rinvenibile in Cass. Sez. 3 n. 4683-20, rispetto all'orientamento individuato come dominante nella giurisprudenza della Corte, può quindi essere considerato come espressione effettiva di un contrasto, ancorché in motivazione non sia stato menzionato l'art. 363 citato.

Può utilmente aggiungersi che, in ogni caso, sulla questione sollevata dall'avvocatura erariale si registra una qualche incrinatura anche in seno all'orientamento dominante, in motivazioni qua e là rinvenibili al confine col tema della concorsualità.

Difatti l'interrogativo nel quale il contrasto è stato compendiato reca riferimenti tali da intercettare macro-temi ulteriori di una certa complessità, per i riflessi che ne derivano su quello specificamente affrontato nell'ordinanza interlocutoria.

E dunque anche su codesti necessita soffermare l'attenzione mediante trattazioni in certo qual modo dedicate.

Rispetto al tema centrale relativo ai nessi tra solidarietà e responsabilità civile, che agita la fattispecie, la linea di intersezione corre, innanzi tutto, lungo il crinale dell'accertamento del passivo, che nella l.c.a. possiede una disciplina giuridica del tutto peculiare.

Essa incrocia - poi - l'oggetto delle obbligazioni specificamente discendenti dal contratto di mandato per l'amministrazione fiduciaria dei capitali, per l'eventualità che in questo l'organo commissariale non abbia dichiarato di subentrare; donde il contratto (come normalmente avviene in ipotesi di dichiarazione d'insolvenza di una società fiduciaria) sia da considerare sciolto e il credito dei fiduciari sia stato fatto valere nel passivo in relazione all'avvenuta perdita dei capitali conferiti.

- V. Ciò premesso, la considerazione da fare è che sul versante dei nessi tra principio di solidarietà e responsabilità civile questa Corte, con orientamento di gran lunga prevalente, si è nel tempo determinata nel senso della configurabilità del vincolo anche tra coobbligati tenuti a diverso titolo: l'uno a titolo di responsabilità contrattuale e l'altro a titolo di responsabilità extracontrattuale.

L'orientamento ha preso le mosse dalla tradizionale correlazione con la formula in termini complessivi sottesa agli artt. 1292 c.c. e segg., a proposito dell'obbligazione solidale, visto che l'art. 1292, non identifica

l'obbligazione solidale come obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo a un medesimo e unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì come situazione nella quale si diano più soggetti obbligati alla medesima prestazione, in guisa tale che l'adempimento dell'uno libera gli altri: "l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento di uno libera gli altri".

In questa prospettiva si è detto più volte che è irrilevante la unicità o la pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l'obbligo a adempiere quella medesima prestazione, essendo invece essenziale che tutti i debitori siano obbligati, non a più prestazioni identiche, ma a un'unica sostanziale prestazione (v. già Cass. Sez. 1 n. 212096, Cass. Sez. 2 n. 1415-99).

Simile preambolo ha consentito di affrontare l'esegesi dell'art. 2055 c.c., in base alla risalente e tradizionale notazione che si tratta di norma di richiamo, che vuole specificare, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, i principi già codificati dagli artt. 1292 c.c. e segg..

Da qui il principio per cui (v. Cass. Sez. 3 n. 7507-01) la norma va letta in giustapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, visto che considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il solo "fatto dannoso". Sicché, mentre la prima norma (art. 2043) si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda (art. 2055) guarda alla posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà. E da qui anche la conseguenza che l'unicità del fatto dannoso, richiesta dal ricordato art. 2055, per la legittima affermazione di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (v. *ex plurimis* Cass. Sez. 1 n. 1327206, Cass. Sez. 3 n. 17397-07, Cass. Sez. 3 n. 6041-10, Cass. Sez. 3 n. 20192-14, Cass. Sez. 3 n. 18889-15).

- VI. Giova dire che codesto principio è stato richiamato adesivamente, in motivazione, anche e proprio dalla sentenza di queste Sezioni unite citata dalla corte d'appello di Roma (Cass. Sez. U. n. 16503-09), che quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'avvocatura erariale a premessa del suo ricorso, ben può ascrivere al filone giurisprudenziale maggioritario, sebbene nella specificità della questione in quel caso scrutinata e decisa.

Anche nel detto precedente, cioè, le Sezioni unite dissero - anzi ribadirono - che in contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, il successivo art. 2055, "considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso", sicché, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà". Di riflesso ad altre decisioni (Cass. n. 27713-05 e Cass. n. 418-96), le Sezioni unite specificarono pure che per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055 c.c., "richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui sia configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate".

Ciò vale a escludere il fondamento della diversa ricostruzione operata a tal riguardo dall'avvocatura ricorrente, sviluppata più compiutamente in memoria, secondo la quale si potrebbe parlare di solidarietà *ex art. 2055 c.c.*, solo allorché l'oggetto dell'obbligazione sia il medesimo nello specifico senso "dell'identità del titolo, dell'oggetto e dell'interesse".

Così non è per le ragioni già indicate nel precedente del 2009, e perché l'art. 2055, ponendosi nell'ottica della tutela (e dell'interesse) del danneggiato, guarda solo all'unicità del fatto dannoso imputabile a più soggetti, secondo la rilevanza della serie causale nel quale è inserito.

D'altronde è da ricordare che l'assunto, alla base dell'orientamento appena menzionato, ha trovato ampi spunti di conferma sul versante dell'efficienza causale da omissione (che sostanzialmente viene al pettine pure nella situazione di specie).

Ed è condivisa anche in dottrina la ricostruzione che in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleggi a più azioni od omissioni, vede risolto il problema del concorso delle cause nell'alveo della teoria cd. di equivalenza; e quindi in base all'art. 41 c.p., secondo il criterio per il quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte; salvo che naturalmente sia stata accertata l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. per tutte Cass. Sez. 3 n. 18753-17).

- VII. In caso di responsabilità solidale non si dubita dell'applicazione dell'art. 1310 c.c., comma 1, perché - come più volte è stato sottolineato - l'effetto precipuo (comune) di ogni atto interruttivo, appositamente definito, a

volte, come effetto “conservativo” (v. C. Cost. n. 8 del 1975, su cui si tornerà), consiste (per l'appunto) nella “conservazione” del diritto del creditore a ricevere la prestazione nei confronti di tutti i debitori solidali, e quindi nella cessazione di qualsiasi utilità del periodo di tempo già decorso prima dell'atto interruttivo e nell'inizio di un periodo nuovo, senza rilevanza della conoscenza o meno dell'atto medesimo da parte dei singoli; cosa che viene rafforzata dalla considerazione della differente rilevanza degli effetti della mora, i quali per converso presuppongono la conoscenza del soggetto in relazione al quale gli effetti dell'atto abbiano a prodursi; quando, invece, gli effetti interruttivi della prescrizione, anche in ipotesi di semplice costituzione in mora, restano comunque salvi, proprio ai sensi del medesimo art. 1310, riguardo a tutti gli altri (art. 1308 c.c.).

- VIII. L'indirizzo sopra menzionato, come detto assolutamente maggioritario (v. Cass. Sez. 1 n. 17353-17, Cass. Sez. 3 n. 13365-18, Cass. Sez. 1 n. 27118-18, Cass. Sez. 3 n. 1070-19, Cass. Sez. 3 n. 22164-19, Cass. Sez. 3 n. 22524-19, Cass. Sez. 3 n. 7016-20), risulta corroborato da alcuni aggiuntivi rilievi sulla corresponsabilità da omissione degli organi di vigilanza. Il riscontro è segnatamente individuabile nella giurisprudenza formatasi sulle società di intermediazione finanziaria, soggette a controllo della Consob secondo la disciplina del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. T.u.f.), quanto ai danni patiti dagli investitori per la perdita dei capitali impiegati nei prodotti finanziari. In questi casi si è detto che la domanda di ammissione al passivo di tali società, assoggettate a procedura concorsuale, che sia finalizzata alla “restituzione” dei menzionati capitali, è idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti della Consob, fondato sull'illecito extracontrattuale consistente nella mancata vigilanza sull'operato della medesima società di intermediazione; e questo perché deve aversi riguardo non alla differente natura, restitutiva o risarcitoria, dei crediti azionati o alla diversità delle condotte contestate e dei soggetti coinvolti, ma all'unicità dell'evento pregiudizievole (Cass. Sez. 3 n. 7016-20), che, derivando da azioni od omissioni tutte causalmente convergenti alla sua produzione, comporta una responsabilità solidale *ex* art. 2055 c.c.. Anche a ciò segue la ritenuta applicabilità dell'effetto estensivo interruttivo della prescrizione di cui all'art. 1310 c.c., comma 1.
- IX. A petto di tali affermazioni è da riscontrare, peraltro, anche un primo - forse marginale, ma comunque concettualmente definito - profilo di divergenza, che pur si colloca in seno al comune (citato) indirizzo interpretativo dell'art. 2055 c.c., da considerare prevalente.

Tale profilo merita di essere affrontato espressamente, perché in alcuni casi è stato posto al confine (come all'inizio si diceva) del modo di intendere il contenuto dell'insinuazione concorsuale.

In caso di procedura concorsuale una parte della giurisprudenza, per quanto riconoscendo la validità del menzionato ragionamento dell'indirizzo maggioritario, assume doversi operare un distinguo a seconda dell'oggetto dell'insinuazione, che se finalizzata a ottenere semplicemente la restituzione del capitale investito andrebbe estraniata dai fondamenti della solidarietà rispetto al credito risarcitorio azionabile nei confronti dell'autorità di vigilanza (v. in particolare Cass. Sez. 3 n. 1070-19 e Cass. Sez. 3 n. 2711818).

Così Cass. Sez. 3 n. 1070-19, richiamata anche dalla sentenza della corte d'appello di Roma, nell'affermare il principio per cui la responsabilità solidale dei danneggianti, *ex art. 2055 c.c.*, "richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale", per la decisiva constatazione dell'unicità del fatto dannoso riferibile, nella considerazione della norma, al solo danneggiato, ha anche precisato (in fattispecie caratterizzata da un'insinuazione fallimentare) che altra sarebbe la soluzione dinanzi alla pretesa concorsuale solo restitutoria. E questo perché l'esercizio in sede di insinuazione concorsuale di un mero diritto restitutorio sarebbe incompatibile col diritto al risarcimento del danno esercitabile nei confronti dell'altro soggetto, che così non verrebbe ad assumere la qualità di coobbligato solidale; con il consequenziale venir meno, nei di lui confronti, dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla domanda di ammissione al passivo.

Detto altrimenti: secondo questa tesi la pretesa restitutoria, sebbene azionata con l'insinuazione dopo la dichiarazione d'insolvenza, sarebbe (o potrebbe essere) teoricamente estranea al debito risarcitorio, in quanto avente fondamento non in un danno ma nella mancanza di causa (originaria o sopravvenuta) del pagamento eseguito.

Una considerazione non dissimile, per quanto in maniera più larvata, si individua anche nelle odierne difese del *Mise*.

- X. Occorre subito chiarire che una simile distinzione, ove si discorra sia del fallimento, sia e massimamente della l.c.a. della società fiduciaria soggetta alla l. n. 1966 del 1939, non è conducente.

Come meglio si dirà, dinanzi alla perdita del capitale conferito in gestione a una fiduciaria, e dinanzi alla dedotta mala gestione della fiduciaria medesima (dichiarata insolvente) come base causale di quella perdita

(tale è la fattispecie concreta, secondo postulazione), non ha alcun senso discorrere di un semplice credito restitutorio.

La perdita del capitale conferito espone la fiduciaria al risarcimento del danno da inadempimento del mandato ad amministrare, secondo quanto stabilito per il tipo di società di cui alla l. n. 1966 del 1939; sicché oggetto della pretesa fatta valere mediante l'insinuazione concorsuale resta - in queste fattispecie - sempre e solo il danno da inadempimento, ancorché parametrato alla perdita del capitale conferito.

- XI. In modo frontale, rispetto all'orientamento nel complesso suscettibile di esser considerato prevalente (anche se contraddistinto dalla appena ricordata incrinatura sul versante dei nessi con l'insinuazione concorsuale in sé considerata), si è contrapposta - invece - l'ordinanza n. 4683 del 2020 della medesima Terza sezione, la quale, come segnalato dall'ordinanza interlocutoria, in fattispecie praticamente sovrapponibile a quella oggetto del ricorso in esame, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
- (i) la domanda di ammissione al passivo del credito vantato nei confronti della società assoggettata alla procedura concorsuale ha natura contrattuale, e non può interrompere anche la prescrizione del (diverso) diritto (di natura risarcitoria) fatto valere nei confronti del Mise; questo perché il Mise non risponde dell'obbligazione di restituzione dei capitali investiti, oggetto della domanda di ammissione al passivo dalla società finanziaria, ma risponde (a diverso titolo, e cioè ai sensi dell'art. 2043 c.c.) esclusivamente del danno causato agli investitori in virtù di una specifica condotta propria, per non avere impedito lo svolgimento dell'attività finanziaria da parte della società divenuta insolvente;
  - (ii) non si tratta di obbligazioni solidali, perché il credito risarcitorio fatto valere dagli investitori nei confronti del Mise non solo ha natura diversa rispetto a quello fatto valere nei confronti della società (quale obbligata alla restituzione dei capitali investiti) in sede di ammissione al passivo, ma ha anche un oggetto diverso: si tratta, cioè, del diritto al risarcimento, richiesto ai sensi dell'art. 2043 c.c., derivante dall'omessa vigilanza sulla società finanziaria e dall'omessa tempestiva revoca dell'autorizzazione a operare; sicché la responsabilità ascrivibile al Mise non ha per oggetto l'adempimento del contratto di amministrazione fiduciaria del denaro conferito alla società dall'investitore, ma il danno derivato a ciascuno in dipendenza dell'avvenuta stipulazione del detto contratto con una società inaffidabile e, poi, inadempiente;
  - (iii) si è in presenza, quindi, di ipotesi diversa da quella del concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, nella quale comunemente l'unico danno è imputabile a più soggetti, di cui uno solo in rapporto obbligatorio con il danneggiato: lo è in quanto diverso è il

fatto imputabile (all'uno e all'altro dei soggetti) e diverso è anche il danno conseguente; in particolare la responsabilità risarcitoria del Mise sussiste solo nella misura in cui il credito contro la società non possa trovare soddisfazione; ma fermo restando che i due diritti azionabili rimangono autonomi e distinti, come pure (di conseguenza) le azioni.

- XII. Il nucleo centrale del pensiero enunciato nel detto precedente è sostanzialmente replicato nella già citata memoria del Mise, a mezzo della considerazione che nella specie “la domanda fatta valere in sede di ammissione al passivo della società finanziaria non è una domanda di risarcimento del danno, ma di adempimento contrattuale”, e che invece “il Ministero non risponde in alcun modo dell'adempimento di quella obbligazione contrattuale (né degli eventuali danni direttamente conseguenti al relativo inadempimento), ma risponde esclusivamente del danno causato agli investitori per aver confidato nella regolarità della gestione dell'attività della società finanziaria ed aver quindi deciso di stipulare con la stessa il contratto poi rimasto inadempito”.

Da ciò la conseguenza che, essendo la situazione imputabile al Mise diversa per “natura e oggetto” dal diritto fatto valere contro la società mediante l'azione di adempimento contrattuale, lo sarebbe anche il danno conseguente, e lo sarebbero, dunque, i diritti fatti valere, siccome correlati a “titolo e contenuto diversi”, oltre che determinativi della “lesione di interessi diversi del danneggiato, a prescindere dalle interferenze che possano esistere in ordine al conseguimento della soddisfazione dei rispettivi (differenti) crediti”.

Il nesso tra i due diritti, da qualificare come distinti e autonomi, come pure il nesso tra le due azioni volte a farli valere in giudizio, si manifesterebbe, secondo il Mise, esclusivamente nella necessità di liquidare il danno, nell'azione di responsabilità, tenendo conto (eventualmente con un giudizio prognostico futuro) delle prospettive di recupero del credito contrattuale nei confronti della società, in quanto il pregiudizio subito dagli investitori in conseguenza della condotta illecita imputabile al Ministero consisterebbe “esclusivamente nella differenza tra il credito del singolo investitore nei confronti della società finanziaria e la parte di esso effettivamente recuperabile da quest'ultima”; al punto che ove nella procedura concorsuale esistesse un congruo attivo, tale da far ritenere presumibilmente recuperabile una parte consistente dei crediti ammessi, il Ministero non potrebbe che essere condannato all'importo di detti crediti che si ritenga non recuperabile, non anche al pagamento integrale delle somme ammesse al passivo, in solido con la società. Così come, *a fortiori*, se l'attivo fosse ampiamente sufficiente a pagare il passivo, il danno andrebbe escluso in radice.

Ne risulterebbe confermato, ad avviso dell'avvocatura dello Stato, il rilievo per cui non si è in presenza della medesima obbligazione, con diversi debitori tenuti in solido al suo adempimento, ma di obbligazioni del tutto distinte e autonome, volte a soddisfare differenti interessi del creditore, che presentano possibili interferenze solo in relazione al momento attuativo, con riguardo alla completa soddisfazione della complessiva posizione giuridica del creditore stesso.

- XIII. Sennonché deve dissentirsi dalla trama appena esposta nella parte in cui assume la necessità di intendere la domanda di insinuazione al passivo come una domanda di adempimento contrattuale, in contrasto, quindi, con la domanda risarcitoria formulata nei riguardi del Mise.

In generale un'azione di adempimento non può essere avanzata contro una società fiduciaria assoggettata a procedura concorsuale (sia essa il fallimento, sia essa la l.c.a.) in semplice dipendenza di un contratto pendente al momento in cui quella procedura è instaurata.

In base alla l. fall., art. 72, richiamato nell'art. 201 stessa legge ai fini della l.c.a., l'esecuzione di ogni contratto (salvi i casi ulteriori testualmente disciplinati nel titolo II, capo III, sezione IV) che al momento risulti non ancora adempiuto rimane sospesa fino a quando gli organi della procedura (curatore o commissario) dichiarino di subentrare nel contratto medesimo, assumendo i relativi diritti e obblighi, ovvero di sciogliersi da esso.

Ciò accade salvo che nei contratti a effetti reali nei quali sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Ma non è tale, secondo quanto meglio si dirà a breve, il mandato ad amministrare stipulato con una società fiduciaria, poiché astretto dallo schema della fiducia cd. germanistica.

Sicché è totalmente infondato sostenere che la posizione del Mise possa essere in qualche modo diversificata, in giudizi come quello in esame, per il fatto di divergere da quella fatta valere contro una società insolvente a titolo di adempimento del contratto di amministrazione fiduciaria del denaro a essa conferito.

Da questo punto di vista il nucleo qualificante della tesi del ricorrente - e anche, per certi versi, delle affermazioni rese dall'ordinanza n. 4683 del 2020 - appare in contraddizione con la disciplina normativa che rileva.

Non senza considerare che l'ipotesi di un'azione di adempimento di un mandato fiduciario, nel quale gli organi della procedura siano da ritenere subentrati, cozza con la finalità meramente liquidatoria della l.c.a., proprio in ragione della quale, ove si tratti di società, è prevista (dalla l. fall., art. 200) la cessazione delle funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e controllo.

XIV. Prima di affrontare il nodo della relazione corrente tra la solidarietà e la responsabilità civile, è necessario portare a ulteriore compimento la considerazione relativa alla procedura concorsuale di l.c.a.; procedura che d'altronde ha caratterizzato anche la fattispecie decisa da Cass. Sez. 3 n. 4683-20.

La formazione dello stato passivo nella l.c.a. si discosta, infatti, dalla disciplina dell'insinuazione fallimentare.

Ciò per la significativa peculiarità che le norme sulla l.c.a. identificano l'insinuazione come avvinta da una prima (necessaria) fase niente affatto incentrata sull'intervento del giudice, sebbene e solo sul potere officioso del commissario liquidatore.

Secondo la l. fall., art. 201, il commissario, entro un mese dalla nomina, comunica a ciascun creditore il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Dopodiché (l. fall., art. 207) i creditori (e coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa) possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.

In questa fase non ci sono propriamente delle "domande" di parte.

Ci sono (meglio ci possono essere) delle "osservazioni o istanze", che per consolidata opinione non producono gli effetti di una domanda di ammissione al passivo, e quindi neppure gli effetti di una domanda "giudiziale".

Di contro i creditori pretermessi hanno diritto (l. fall., art. 208) di chiedere il riconoscimento dei propri crediti (o la restituzione dei propri beni) con comunicazione raccomandata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione.

Neppure tali istanze, non essendo rivolte al giudice né implicandone l'intervento, costituiscono "domande giudiziali".

E tuttavia producono comunque l'effetto interruttivo della prescrizione, in modo permanente per tutta la durata della procedura concorsuale.

Per costante giurisprudenza infatti la diversa conformazione, rispetto a quello fallimentare, del procedimento di verifica dei crediti nella l.c.a. (come pure, d'altronde, nell'amministrazione straordinaria) non è di ostacolo a ravvisare l'applicazione dei medesimi principi pure nell'ambito di detta procedura (v. Cass. Sez. 1 n. 17955-03, Cass. Sez. 1 n. 4209-04, nonché, di recente, Cass. Sez. 1 n. 12559-21).

In ciò è da ravvisare un approdo condivisibile, perché coerente con quanto affermato da questa Corte anche a proposito dell'amministrazione straordinaria (v. Cass. Sez. 1 n. 11983-20, Cass. Sez. 1 n. 14527-20), visto che nell'amministrazione straordinaria (segnatamente in quella sot-

toposta alla disciplina originaria di cui alla l. n. 95 del 1979), l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi l. fall., citato art. 209 (appositamente richiamato), determina l'interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 207, comma 1.

La ragione è rettamete individuabile nelle seguenti proposizioni:

(i) il combinato dell'art. 2493 c.c., comma 4 e art. 2945 c.c., comma 4, e, poi, la giurisprudenza di questa Corte, inducono a constatare l'esistenza nell'ordinamento di più casi in cui l'azione giudiziaria può essere instaurata solo dopo l'effettuazione di un procedimento anche extragiudiziario e non necessariamente contenzioso, il quale è tuttavia suscettibile di esser promosso dall'avente diritto con istanza equiparata, in tema di prescrizione, alla domanda giudiziale;

(ii) la presentazione della domanda giudiziale non è da considerare, così, la condizione esclusiva per la produzione del cd. effetto interruttivo permanente della prescrizione;

(iii) nel sistema vigente la regolamentazione della procedura fallimentare si pone come elemento informatore della disciplina delle altre procedure di origine e tratto più marcatamente amministrativo;

(iv) infine, e in particolare, la l. fall., art. 209, comma 2, è teso a uniformare, rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103), e sottostante all'uniformazione è da reputare presupposta anche la parificazione del piano sostanziale, quanto agli esiti delle rispettive fasi di accertamento e dei relativi effetti.

Può essere utile aggiungere che, nell'ambito della procedura di l.c.a., non sarebbe del resto giustificabile una disparità di trattamento fra i creditori ammessi allo stato passivo in ragione del vittorioso esperimento dell'opposizione (creditori che certamente hanno a loro disposizione l'effetto della domanda giudiziale) e i creditori la cui partecipazione al concorso segua in via immediata alla comunicazione del commissario l. fall., *ex* art. 207, o all'accoglimento dell'istanza di ammissione a questo rivolta. Per i quali invero l'ammissione al passivo non è regolata dal principio della domanda giudiziale ma avviene, alternativamente, per impulso d'ufficio o per riconoscimento della fondatezza dell'istanza amministrativa, e per i quali tuttavia l'effetto interruttivo permanente della prescrizione si determina egualmente, sebbene al momento del definitivo, e non più revocabile, deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti ammessi (l. fall., art. 209, comma 1).

In conclusione su questo, deve essere confermato il principio per cui l'ammissione del credito al passivo della l.c.a. determina un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione per l'intera durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove

si tratti di ammissione d'ufficio, e a far data dalla domanda, rivolta al commissario liquidatore, per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dalla l. fall., art. 208.

- XV. L'estensione di tale effetto al Mise, terzo obbligato per il risarcimento del danno, implica allora - e soltanto - che sia dato rinvenirne la responsabilità solidale nella perdita azionata dagli investitori insinuati al passivo, *ex* art. 2055 c.c..

A questo riguardo deve darsi continuità all'indirizzo tradizionale e risalente, le cui conclusioni - che inducono a rispondere affermativamente all'interrogativo appena menzionato - non appaiono scalfite dagli argomenti resi da Cass. Sez. 3 n. 4683-20.

Alcuni di questi argomenti - e specificamente quello incentrato sull'ipotetica divergenza delle azioni, l'una (integrata dall'insinuazione concorsuale) tesa a ottenere l'adempimento del mandato fiduciario e l'altra (verso il Mise) rivolta al risarcimento del danno - sono infondati per la ragione già sottolineata.

Gli altri non resistono a ciò che da almeno sessant'anni si assume essere la caratteristica principale della regola dettata dall'art. 2055 c.c..

- XVI. Al fondo della ricostruzione di un principio di solidarietà anche sul terreno della responsabilità civile, oltre che su quello dell'assunzione volontaria del vincolo (artt. 1292 c.c. e segg.), è da individuare non già una comunanza di interessi alla prestazione dal lato dei soggetti, quanto piuttosto l'unificazione delle posizioni debitorie a cagione del principio dell'equivalenza delle cause del danno.

Questa constatazione è validata dal tradizionale assunto per cui l'art. 2055 costituisce, nel codice civile, la traduzione normativa del principio di causalità materiale, salvi i soli correttivi della causalità adeguata in correlazione al principio del rischio specifico.

La ricostruzione è da far risalire all'indirizzo, inaugurato negli anni '50 del secolo scorso, secondo cui il fatto, individuato nell'art. 2055, va considerato unitariamente.

Esso è tale quando le cause siano collegate tra loro nel dinamismo convergente di un'azione complessa ovvero quando il processo causale si sviluppi attraverso il progressivo intervento di fattori diversi ma rispondenti a un nesso consequenziale, presente o astrattamente prevedibile dagli autori (cfr. Cass. Sez. 1 n. 1126-54, che dell'indirizzo anzidetto rappresenta la pietra angolare).

Non è necessario soffermarsi sulla ricostruzione dogmatica (del resto notissima) al fondo di simili concetti.

Quel che appare indiscutibile è che alla base dell'art. 2055, vi sia in ogni

caso la propensione del legislatore verso l'interesse del danneggiato a vedersi ristorato il danno subito in dipendenza di più concause. Cosa che ha indotto la norma a concentrarsi sul "fatto dannoso", mediante una sintesi verbale in ciò - per l'appunto - diversa da quella propria dell'art. 1156 c.c. del 1865, invece riferita all'illecito ("se il delitto o il quasi-delitto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato").

La considerazione pratica della difficoltà della parte danneggiata di determinare la porzione di responsabilità ascrivibile a ciascun soggetto responsabile del danno ha certamente concorso a determinare il legislatore nel senso della unificazione delle posizioni debitorie per via normativa.

E - come convincentemente osservato anche in dottrina - connotata a essa è la valorizzazione massima (centrale) del solo interesse del danneggiato, da preservare mediante una regola espressiva della condicio sine qua non, tesa a unificare, come detto, a presidio di tale interesse, le singole concorrenti quote di responsabilità a ciascun soggetto ascrivibili, quale ne sia il titolo.

Per questa ragione, diversamente da quanto insiste nel dire il Mise nel caso di specie, non rileva l'unicità della fonte contrattuale o meno - della responsabilità, ma solo l'unitarietà del fatto dannoso come base dell'obbligazione risarcitoria.

L'aggregazione delle posizioni soggettive avviene per la semplice constatazione che unico è il danno patito dal creditore, e l'unicità del danno induce il legislatore a utilizzare in suo favore il mezzo della solidarietà, in modo funzionale a perseguire l'interesse sotteso, che è quello del danneggiato a essere comunque risarcito.

Va quindi in generale condiviso, e confermato, il principio secondo cui, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 c.c., comma 1, richiede che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 c.p., e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno, e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso - considerata normativamente - deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate.

- XVII. Ora, come più sopra in certo qual modo anticipato, la conclusione, sebbene certamente in astratto correlata all'esegesi della domanda fatta valere in giudizio, non determina soverchie distinzioni ove si tratti del danno derivante dalla perdita dei capitali conferiti a società fiduciarie *ex legge*

n. 1939 del 1966; e ciò soprattutto se quelle società siano state dichiarate insolventi e assoggettate a procedura concorsuale.

Va qui ricordato che le società fiduciarie sono dalla legge regolate secondo lo schema invalso sotto il nome di “fiducia germanistica”.

Allorché sia svolta in forma di impresa, l’attività sottostante presuppone, in base alla legge citata, che la società assuma l’amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni (art. 1), sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all’esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di proprietà.

Le società fiduciarie sono soggette a vigilanza del Mise (art. 2) in quanto strumento di costituzione di un patrimonio amministrato in forma anonima, senza trasferimento di proprietà.

Ciò comporta che le attività tipiche prese in considerazione dalla l. n. 1939 del 1966, sono, in pratica, tutte sussumibili nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, mediante contratti che legittimano le società a operare in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza.

Questa Corte ha da tempo riconosciuto la rilevanza di simile fenomeno, sempre sostanzialmente ripetendo che nella società fiduciaria i fiduciari vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati (v. Cass. Sez. 1 n. 736418). Cosa che, per esempio, ha condotto a precisare che il mandato dei fiduciari a investire danaro, anche quando rimetta alla discrezione professionale della società fiduciaria l’opzione tra le diverse ipotesi di investimento considerate nel mandato, volge a costituire patrimoni separati da quello della società stessa e intangibili dai creditori di quest’ultima; tanto che l’eventuale mala gestione dei beni dei fiduciari, da parte degli amministratori e dei sindaci della società, non comporta una lesione all’integrità del patrimonio sociale, di modo che, ancora per esempio, i commissari liquidatori sono normalmente ritenuti privi di legittimazione ad agire per far valere la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, visto che questa si compone nei confronti non della generalità dei creditori (per avere compromesso la funzione di generica garanzia del patrimonio sociale, ledendone l’integrità), bensì dei fiduciari medesimi; ai quali in vero (come ai terzi danneggiati) spetta la legittimazione in ordine all’azione individuale di cui all’art. 2395 c.c. (v. Cass. Sez. 1 n. 4943-99, e v. pure per le diverse situazioni possibili Cass. Sez. 1 n. 22099-13, Cass. Sez. 1 n. 23560-08, Cass. n. 29410-20).

La conseguenza fondamentale è duplice: da un lato lo strumento giuridico utilizzato per l’adempimento è, quanto alle società di cui alla citata

l. n. 1966 del 1939, quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei beni conferiti, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; dall'altro e conseguentemente la società fiduciaria che abbia gestito malamente il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde essa stessa del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario.

Così che la relativa obbligazione, quando azionata mediante l'insinuazione concorsuale, se anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato.

Non è giustificato distinguere, allora, da questo punto di vista, come in parte è fatto in alcune delle richiamate decisioni di questa Corte e come in generale è preteso dall'avvocatura ricorrente, a riguardo dell'essere azionato, nella sede dell'insinuazione concorsuale, un diritto restitutorio, anziché risarcitorio, quanto ai capitali conferiti in amministrazione fiduciaria alla società sottoposta a l.c.a., così da impedire nel terzo (il Mise) l'assunzione della veste del coobbligato solidale - con il consequenziale venir meno dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dall'ammissione al passivo.

La domanda di restituzione dei capitali andati in fumo è in ogni caso, per l'investitore, il presidio della reintegrazione patrimoniale, e quindi (sotto questo profilo) del danno da inadempimento del mandato fiduciariamente conferito.

Nè rileva, per la risposta all'interrogativo di fondo circa l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione nei riguardi del terzo, quale sia (e se vi sia), in base a un giudizio volto in prognosi, la prospettiva di recupero del credito in base all'insinuazione concorsuale.

Questo problema non interessa per la configurabilità del fatto dannoso imputabile (anche) al terzo.

È in grado di incidere solo sull'assetto quantitativo della fattispecie, vale a dire sulla possibile determinazione dell'entità patrimoniale ancora esigibile nei confronti del terzo corresponsabile ove vi sia stato - aliunde - un recupero anche parziale; cosa che peraltro, nella specie, l'impugnata sentenza ha escluso.

- XVIII. Trattandosi, nel senso dianzi sottolineato, dell'unico fatto dannoso imputabile sia alla società inadempiente al mandato fiduciario, sia al Mise quale organo di vigilanza, in dipendenza dell'asserito omesso esercizio dei poteri di controllo, l'effetto interruttivo permanente derivato dall'ammissione dei creditori al passivo si estende secondo il disposto dell'art. 1310 c.c., comma 1.

È da questo punto di vista infondata pure la seconda obiezione svolta dall'avvocatura erariale a conclusione del primo motivo di ricorso.

Si assume che l'art. 1310 c.c., comma 2, osterebbe quanto meno a estendere l'effetto sospensivo della prescrizione, essendo il Mise semplicemente terzo condebitore solidale, non a conoscenza dell'atto interruttivo e non in grado di influire sulla durata degli eventi sospensivi connaturati alla procedura concorsuale.

In contrario è sufficiente osservare che il richiamato art. 1310, comma 2, è riferito all'istituto della sospensione della prescrizione, che, ove rilevante nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido, non ha effetto riguardo agli altri.

Viceversa, nel caso concreto non si discute di sospensione ma solo di interruzione della prescrizione, seppure con effetto permanente e non soltanto istantaneo.

Viene cioè in considerazione unicamente l'art. 1310 c.c., comma 1.

In ordine alla rilevanza dell'effetto permanente, quanto alla sfera del condebitore non evocato, è utile riprendere le considerazioni già accennate, e ricordare che il principio di propagazione all'intera obbligazione soggettivamente complessa degli effetti di ogni atto interruttivo della prescrizione è stata affermata come conforme a costituzione.

Difatti la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310 c.c., comma 1, "nella parte in cui dispone che l'interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore abbia effetto anche nei confronti di altri debitori solidali", in riferimento all'art. 3 Cost., comma 1 e art. 24 Cost., comma 2, è stata ritenuta non fondata dalla Corte costituzionale mercè il decisivo rilievo che la regola giuridica enunciata dell'art. 1310, comma 1, si rinviene nell'effetto tipico ed essenziale dell'atto considerato dalla legge (v. C. Cost. n. 8 del 1975).

In sostanza per le obbligazioni solidali, di qualsivoglia tipo esse siano, il legislatore ha specificato che se il creditore compie un atto di esercizio del diritto nei confronti di un condebitore solidale si producono gli effetti tipici essenziali (interruttivi) di quel medesimo atto.

Tali effetti hanno portata conservativa e incidono direttamente sulla posizione del creditore nell'ambito dell'obbligazione solidale, e cioè sul diritto del creditore a una data prestazione nei confronti di tutti i condebitori solidali.

Sicché si riflettono automaticamente e inevitabilmente ("per necessità logica e in mancanza di una regola in senso contrario", affermò C. Cost. n. 8 del 1975 cit.) sulla posizione di tutti i condebitori solidali e di ciascuno di essi.

In altre e più semplici parole, l'effetto, data la sua natura, coinvolge l'intero rapporto obbligatorio. E lo coinvolge conformemente all'unità di

scopo in ragione della quale il legislatore considera unitariamente le singole obbligazioni dei condebitori verso i creditori, secondo uno schema concettuale già noto al codice civile del 1865; il cui regime (art. 2131 c.c. abr.) è stato in vero per questa parte (vale a dire per l'interruzione della prescrizione) sostanzialmente riprodotto con indicazione di diversità rispetto al criterio "personale" accolto per la sospensione; la quale, come noto, non era disciplinata nel codice civile del 1865 quanto alla solidarietà passiva, sebbene solo dal lato del rapporto (attivo) con uno dei concreditori solidali (art. 2122 c.c. abr.).

Dunque, perché l'effetto interruttivo si produca non è richiesto che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il destinatario, esattamente come accade, del resto, per l'intimazione di cui all'art. 1219 c.c., stante quanto previsto dall'art. 1308, in relazione giustappunto all'art. 1310: la costituzione in mora di tutti i condebitori solidali si determina solo se a ognuno di questi l'atto venga notificato o comunicato, mentre il ripetuto effetto interruttivo si produce, invece, nei confronti di tutti sol che l'atto sia portato a conoscenza di uno di essi.

Da questa angolazione l'effetto è lo stesso quale che sia il tipo di atto interruttivo, sia esso a efficacia istantanea, sia esso a efficacia permanente (come la domanda).

Tutto ciò ha una sua logica, e si giustifica per il fatto che, a differenza degli altri effetti tipici essenziali, quello comunemente chiamato "conservativo" tocca direttamente il rapporto, e non immediatamente ed esclusivamente la sfera giuridica del (singolo) condebitore solidale.

Il condebitore solidale, che non sia a conoscenza dell'atto interruttivo, in dipendenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto (conservativo) non viene a perdere (immediatamente) alcun diritto e non viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare; donde, come ampiamente osservato dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 8 del 1975, nessuna disparità ingiustificata di trattamento può esser ravvisata tra il condebitore solidale a cui non sia rivolto l'atto interruttivo e l'eventuale altro condebitore solidale che invece riceva quell'atto: il principio di eguaglianza non risulta violato ove si mettano a raffronto i detti condebitori solidali, perché l'essere o meno a conoscenza dell'atto interruttivo, ai fini della produzione del ripetuto effetto conservativo, è, per le ragioni sopra dette, ininfluyente; l'art. 24 Cost., non risulta violato, perché l'effetto conservativo di cui si tratta è operativo sul terreno del diritto sostanziale e quindi si muove su una base non coperta dalla detta garanzia costituzionale.

- XIX. A conclusione del discorso è quindi possibile enunciare i seguenti principi di diritto, tutti quanti astretti dal fine di risolvere il contrasto di giurisprudenza nei suoi vari aspetti.
- (i) Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., comma 1, che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.
- (ii) In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con quella eventuale dell'organo (il *Mise*) chiamato a esercitare l'attività di vigilanza.
- (iii) Nel caso di società fiduciaria posta in l.c.a., l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ai sensi della l. fall., art. 207, comma 1, sia per i creditori ammessi a domanda ai sensi dell'art. 208 stessa legge, l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dalla l. fall., art. 208; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., si estende anche al *Mise*, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciarmente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente.

- XX. Il primo motivo di ricorso è rigettato.  
I restanti motivi possono essere affidati al vaglio della sezione semplice rimettente.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III  
9 MAGGIO 2022, N. 14556**

*PRES. G. TRAVAGLINO - RELATORE E. SCODITTI*

**Pensione di anzianità - Benefici previsti dall'art. 47, comma 4, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003 - Inail titolare dell'accertamento dell'esposizione ad amianto e del rilascio della relativa certificazione - Azione di responsabilità civile in presenza di erronea certificazione - Inail legittimato passivo - Concorso di colpa del lavoratore - Eccezione rilevabile solo d'ufficio.**

*“Il d.l. n. 269 del 2003, art. 47, comma 4, convertito con l. n. 326 del 2003, dispone che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto, ai fini della concessione del relativo beneficio previdenziale, sono accertate e certificate dall'Inail. La circostanza che il trattamento pensionistico conseguente all'applicazione del detto beneficio sia erogato dall'Inps non esclude che titolare dell'accertamento e della certificazione possa essere un soggetto diverso, e tale è, per previsione di legge, l'Inail. Pertanto legittimato passivo all'azione avente ad oggetto l'erogazione del trattamento pensionistico è l'Inps e legittimato passivo all'azione di responsabilità civile per erronea certificazione è l'Inail”.*

*“Può costituire causa di esclusione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità civile per erronea certificazione rilasciata dall'Inail il comportamento colposo del lavoratore, il quale si sia dimesso anticipatamente nella convinzione, sulla base della detta certificazione, di avere maturato il diritto alla pensione di anzianità. Il danno di cui si chiede il risarcimento consiste nell'impossibilità di conseguire il trattamento pensionistico ordinario senza una forma di contribuzione volontaria e nella necessità - nel caso di specie - di attingere all'uopo ad un mutuo. Trattasi non del danno evento della condotta pregiudizievole contestata all'Inail, ma di un danno conseguenza di tale danno, rilevante sotto il profilo dell'art. 1227 c.c., comma 2. Pertanto l'eccezione relativa al detto concorso di colpa è un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio”.*

**DIRITTO****CONSIDERATO**

Che:

premesso di prestare acquiescenza al capo di sentenza relativo all'appello proposto dall'Inps, con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.. Osserva la parte ricor-

rente che la responsabilità non può essere ascritta all'Inps, il quale ha respinto la domanda di pensione relativa al beneficio previdenziale per erroneità della certificazione Inail, come da nota di quest'ultima nella quale si leggeva che la certificazione di esposizione all'amianto era stata rilasciata erroneamente. Aggiunge che la certificazione in discorso, demandata all'Inail nell'ambito di una procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da Inps, Inail, Ministero e parti sociali ed esplicitata in una circolare Inps, costituisce condizione necessaria per il conseguimento della pensione.

Il motivo è fondato. Prevede il d.l. n. 269 del 2003, art. 47, comma 4, convertito con l. n. 326 del 2003, che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto, ai fini della concessione del relativo beneficio previdenziale, sono accertate e certificate dall'Inail. La circostanza che il trattamento pensionistico conseguente all'applicazione del detto beneficio sia erogato dall'Inps, non esclude che titolare dell'accertamento e della certificazione possa essere un soggetto diverso, e tale è la previsione della legge, che individua nell'Inail tale soggetto. Bisogna pertanto distinguere la legittimazione passiva relativa all'azione avente ad oggetto il trattamento pensionistico da quella relativa all'azione di responsabilità civile per erronea certificazione, che va identificata nel soggetto cui la legge demanda il compito relativo, e cioè l'Inail, che è nel presente giudizio con riferimento a quest'ultimo domanda, il soggetto passivamente legittimato.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., artt. 1175 e 2697 c.c., l. n. 88 del 1989, art. 54. Osserva il ricorrente che la corte territoriale ha rilevato l'esistenza di una responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 2, in mancanza di eccezione da parte dell'Inail e trattandosi nella specie di eccezione in senso stretto. Aggiunge che lo S. solo il 30 marzo 2004 presentò le dimissioni, cioè dopo quasi sette mesi dal rilascio della certificazione di lavoro esposto all'amianto, e dunque dopo un lasso di tempo tale da ingenerare nel lavoratore il ragionevole affidamento sul contenuto del certificato, e che l'Inail non ha provato che lo S. avrebbe potuto evitare il danno di cui ha chiesto il risarcimento usando l'ordinaria diligenza. Osserva inoltre che in base alla l. n. 88 del 1989, art. 54, "la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta".

Il motivo è fondato. La circostanza rispetto alla quale viene rilevato dalla corte territoriale il concorso del fatto colposo del danneggiato non è la perdita del beneficio previdenziale, ma l'impossibilità di conseguire il trattamento pensionistico ordinario senza una forma di contribuzione volontaria (e la necessità di attingere all'uopo ad un mutuo). Trattasi non del danno evento della condotta pregiudizievole contestata all'Inail, ma

di un danno conseguenza di tale danno, rilevante sotto il profilo dell'art. 1227 c.c., comma 2. Non può farsi riferimento al più recente orientamento della sezione lavoro di questa Corte che, superando il precedente di Cass. n. 21454 del 2013, che qualificava la vicenda in termini di art. 1227 c.c. comma 2, ritiene che il contegno del lavoratore che rassegni le proprie dimissioni, con condotta idonea ad incidere sul processo produttivo dell'evento dannoso, è da qualificare nei termini di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 (Cass. n. 23114 del 2019), perché il danno evento in considerazione in tale fattispecie è proprio il conseguimento del trattamento pensionistico (nella specie si trattava della pensione di anzianità, per la quale l'Inps aveva fornito errate informazioni circa la posizione contributiva).

Ciò premesso, secondo il pacifico e costante indirizzo di questa Corte, il concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 2, costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio (fra le tante da ultimo Cass. n. 19218 del 2018). Il ricorrente in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa ha affermato che l'Inail si è costituito tardivamente un giorno prima dell'udienza di discussione. Assolto l'onere di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6, risulta, come da accesso agli atti consentito dalla natura processuale della censura, l'intervenuta decadenza circa la facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per cui il giudice di merito non poteva fare applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 2.

Con riferimento al rapporto processuale fra il ricorrente e l'Inps, la circostanza che il ricorso, proposto avverso la statuizione della corte territoriale relativa all'appello proposto dall'Inail, sia stato notificato anche all'Inps senza proporre gravame sul capo della sentenza che ha deciso l'appello proposto dal medesimo Inps, costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE I  
11 MAGGIO 2022, N. 1487925**

*PRES. A. SCALDAFERRI - REL. C. CROLLO*

**Procedura civile - Notificazioni - Medesimo processo - Persona ritenuta dapprima irreperibile poi reperibile in ragione di di un mutamento dello stato dei fatti - Validità atti notificati sia ex art. 143 c.p.c. che ex art. 140 c.p.c.**

*“È possibile che nel corso di uno stesso processo, una persona venga ritenuta dapprima irreperibile all’indirizzo risultante dai certificati anagrafici, in quanto non conosciuta né rintracciabile tramite citofono, e successivamente, invece, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato dei fatti (a seguito, ad esempio, di inserimento del suo nominativo sulla tastiera dei citofoni, ovvero, di trasferimento nel luogo di residenza anche della effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti le siano regolarmente notificati ai sensi dell’art. 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell’art. 140 cit. codice”.*

**DIRITTO****RITENUTO IN DIRITTO**

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 1, artt. 112,140160,164171183 e 291 c.p.c. nonché degli artt. 3,24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto esaminare la questione, oggetto di specifico motivo di gravame, della regolarità della notifica dell’atto di citazione del giudizio di primo grado e tale accertamento avrebbe condotto alla verifica della inesistenza della prima notifica dell’atto introduttivo effettuata con le forme dell’art. 140 c.p.c. ma non portata a termine in quanto la raccomandata con la quale l’agente postale dava notizia delle operazioni precedentemente effettuate dall’Ufficiale giudiziario (accesso, deposito di copia del plico presso la casa comunale, affissione dell’avviso nella cassetta postale) non era andata a buon fine essendo il destinatario irreperibile. Il Tribunale, secondo l’assunto della ricorrente, preso atto della inesistenza della notifica, avrebbe dovuto, anziché ordinare il rinnovo della citazione, disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

**1.1** Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 325 c.p.c., comma 1, art. 327 c.p.c., comma 2 e

della l. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, per avere la Corte d'appello fatto decorrere il termine breve per l'impugnazione dalla data di notifica della sentenza appellata in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, senza che tuttavia si fossero perfezionate le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. relative al deposito del piego presso il Comune e all'invio della raccomandata informativa.

- 1.2** Con il terzo motivo la D. lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza, riconosciuta dagli stessi giudici di appello, del mancato perfezionamento della notifica del precetto e della sentenza in forma esecutiva.
- 1.3** Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115,292 c.p.c., art. 325 c.p.c., comma 1, e art. 327 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, sostenendo che i giudici di seconde cure hanno errato nel far decorrere dalla notifica dell'atto di pignoramento il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c., comma 1, che va applicato esclusivamente nell'ipotesi in cui il contumace involontario abbia notizia del procedimento attraverso la notifica della sentenza effettuata a lui personalmente prima dello spirare del termine lungo.
- 1.4** Con il quinto motivo viene prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 115,292 c.p.c., art. 325 c.p.c., comma 1, art. 327 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare viene censurata la sentenza della Corte di Appello nel capo in cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per essere stato in ogni caso proposto senza il rispetto del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza senza che fossero state esaminate le doglianze della D. circa l'illegittimità della sua dichiarazione di contumacia non essendo stata la notifica dell'atto introduttivo validamente effettuata.
- 1.5** Con il sesto motivo lamenta la ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 c.p.c., art. 138 c.p.c. e ss., artt. 160,171 e 291 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, per avere la Corte d'appello completamente trascurato di esaminare i rilievi formulati nell'atto di appello circa l'invalidità della notifica dell'atto di citazione effettuata in rinnovazione con le forme dell'art. 143 c.p.c. ed, in ogni caso, per non aver rilevato l'invalidità della notifica in rinnovazione dell'atto di citazione effettuata con il rito degli irreperibili non essendosi la ricorrente mai allontanata dalla residenza anagrafica di (*omissis*).

2. Il primo e il sesto motivo vanno esaminati congiuntamente e prioritariamente in quanto riguardano la questione della involontarietà della contumacia, prospettata dalla ricorrente, che costituisce il presupposto dell'applicazione della disciplina dell'appello tardivo contenuta nell'art. 327 c.p.c., comma 2.
  - 2.1 Essi sono infondati.
  - 2.2 Occorre premettere che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non può dare luogo a vizio di omessa pronuncia, che si configura solo nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito; in tale ipotesi si può profilare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., se ed in quanto si riveli erronea, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione prospettata dalla parte (Cass. 22860/2004, 14486/2004, 24808/2005 e 15843/2015).
  - 2.3 Nella fattispecie in esame il ricorrente ha specificamente denunciato la violazione di legge in cui sono incorsi i giudici di secondo grado nel non aver rilevato l'inesistenza della prima notifica e l'invalidità della successiva notifica in rinnovazione; tali censure si traducono in una questione di nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e sono scrutinabili da parte della Corte di cassazione mediante l'esame diretto degli atti.
  - 2.3 Ciò premesso, è destituita di fondamento la doglianza della ricorrente che fa leva sulla asserita inesistenza, non rilevata dal Tribunale di Roma, della notifica dell'atto di citazione effettuata con le forme dell'art. 140 c.p.c. senza che la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del plico presso la Casa comunale fosse giunta a buon fine (risultando la destinataria sconosciuta all'indirizzo), e sulla conseguente illegittimità del provvedimento del giudice istruttore che ha disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione *ex* art. 291 c.p.c.
  - 2.4 Le sezioni unite hanno avuto modo di precisare che l'inesistenza della notificazione "è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da

un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, *ex lege*, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Cass., sez. un., 14916/2016).

- 2.5** Con specifico riferimento alla modalità di notifica prevista dall'art. 140 c.p.c. la giurisprudenza maggioritaria, formatasi anche dopo l'intervento manipolativo della Corte Costituzionale del 2010 che ha individuato il momento perfezionativo della notifica per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, ha affermato il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l'atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato, la notifica debba essere considerata nulla (non inesistente, a meno che l'atto non sia stato indirizzato verso un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario) e che, quindi, debba essere rinnovata ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. 3552/2014).
- 2.6** In particolare si è ritenuto che " la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tre formalità: i) il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; ii), l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario; iii) l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale: il perfezionamento della notifica così effettuata richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in caso di omissione di uno di tali adempimenti, restando, peraltro, tale nullità sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale"(cfr. Cass. nr 11713/2011, 19712/2015, 5556/2019 e 19274/2021).
- 2.6** Ne consegue che correttamente il Tribunale, ritenuta l'invalidità della notifica della convenuta, ha disposto la rinnovazione *ex art.* 291 c.p.c.

3. Venendo all'esame della censura che investe l'asserita non conformità al modello legale dell'atto partecipativo eseguito in rinnovazione, l'esame della documentazione consente di ricostruire la complessiva vicenda notificatoria come segue: a) l'atto di citazione è stato originariamente notificato all'indirizzo di (*omissis*), residenza anagrafica della D., attraverso il procedimento previsto dell'art. 140 c.p.c. con l'accesso dell'Ufficiale giudiziario in loco, l'immissione dell'avviso nella cassetta postale e il deposito dell'atto presso il Comune; b) la raccomandata informativa recapitata allo stesso indirizzo non è andata a buon fine "per irreperibilità del destinatario"; c) disposta la rinnovazione della notifica, l'Ufficiale giudiziario, a richiesta del notificante, recatosi presso il medesimo indirizzo di (*omissis*), risultante da la certificazione anagrafica, non ha potuto notificare l'atto in quanto, come si legge nella relata, "il destinatario non risulta all'indirizzo indicato né sul campanello né sulla cassetta postale, vane le ricerche di informazioni in loco tra i vicini"; d) all'esito dell'infruttuoso tentativo di notifica, non essendo reperibile il destinatario l'Ufficiale giudiziario ha proceduto alla notifica mediante deposito presso il Comune di Fiumicino ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
- 3.1 Ciò premesso, la ricorrente ha in primo luogo argomentato che la notificazione è rimasta senza esito per la condotta negligente tenuta dal notificante il quale era perfettamente a conoscenza dell'abitazione della ricorrente, per avervi effettuato notifiche prima e dopo quella compiuta *ex art.* 143 c.p.c.
- 3.2 È evidente che la Curatela notificante non è incorsa in alcun comportamento negligente avendo fornito all'Ufficiale giudiziario l'indirizzo di (*omissis*), corrispondente alla abitazione indicata dalla certificazione anagrafica, dove è stata effettivamente tentata la notifica dell'atto.
- 3.3 Si sostiene, in secondo luogo, che, non essendosi la D. mai allontanata dalla residenza di (*omissis*), come confermato dalle notifiche degli atti successivi effettuate a quell'indirizzo ed andate a buon fine, l'Ufficiale giudiziario, in sua assenza, avrebbe dovuto effettuare la notifica con le forme dell'art. 140 c.p.c.
- 3.4 Ritiene questo Collegio che, considerando l'andamento della complessiva vicenda notificatoria, così come innanzi descritta, l'unica modalità partecipativa possibile, al fine di assicurare il regolare contraddittorio, era la procedura *ex art.* 143 c.p.c.
- 3.5 Con riferimento alle modalità di esecuzione della notifica in rinnovazio-

ne, questo Collegio ha recentemente affermato che possono ritenersi adeguate e comprovate le ricerche compiute dall'organo notificatore all'ultima residenza nota, prima di procedere al deposito del plico presso la casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c., attestate dal mancato rinvenimento del nominativo del destinatario, né sui citofoni, né sulle cassette postali situate all'indirizzo anagrafico e dalle negative informazioni ricevute dai residenti interpellati. Ciò anche in relazione al fatto che l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco delle informazioni assunte sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività di percezione del pubblico ufficiale. (cfr. Cass. n. 18595/2014, 12526/2014, 8638/2017, 19012/2017 e 2530/2022), peraltro nella specie coerenti con le risultanze dell'infruttuoso tentativo, compiuto pochi mesi prima nello stesso luogo, di consegna della raccomandata informativa prescritta dall'art. 140 c.p.c.

- 3.6** Nel caso in esame l'Ufficiale giudiziario non è venuto meno al suo dovere di diligenza avendo, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sul campanello e sulle cassette postali, compiuto ulteriori ricerche ed indagini tra i vicini di casa.
- 3.7** Alla luce delle indagini effettuate dall'Ufficiale giudiziario, attestate nella relata della notifica dell'atto in rinnovazione, che facevano seguito a precedente notifica effettuata con le forme dell'art. 140 c.p.c. rimasta infruttuosa, non è idoneo a condurre a diverse conclusioni quanto rappresentato dal ricorrente circa la notifica di atti successivi (pignoramento immobiliare) effettuata allo stesso indirizzo, potendosi verificare l'eventualità che una persona si trasferisca dal proprio indirizzo senza lasciare traccia per poi farvi ritorno.
- 3.9** Al riguardo questa Corte ha affermato che “ è ben possibile che nel corso di uno stesso processo, una persona venga ritenuta dapprima irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici, in quanto non conosciuta né rintracciabile tramite citofono, e successivamente, invece, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato dei fatti (a seguito, ad esempio, di inserimento del suo nominativo sulla tastiera dei citofoni, ovvero, di trasferimento nel luogo di residenza anche della effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti le siano regolarmente notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell'art. 140 cit. codice (v. Cass. 6 aprile 1973, n. 948 c.p.c., Rv. 363322 - 01; Cass. 17 gennaio 1968, n. 124, Rv. 330968 - 01, che hanno affermato tale principio con riferimento all'analoghi fatti-

specie in cui, nel corso di uno stesso processo, la medesima parte è stata dapprima ritenuta irreperibile e poi trasferita all'estero, ricevendo pertanto atti notificati prima *ex art. 143 c.p.c.e.*, in seguito, ai sensi dell'*art. 142 c.p.c.)*" (cfr Cass., 17595/2018)

4. Pertanto, contrariamente a quanto argomentato con il primo e sesto motivo, deve ritenersi la regolarità della notificazione dell'atto di citazione e la legittimità della declaratoria di contumacia della D. nel procedimento promosso dalla Curatela nei suoi confronti. 4.1 Consegue alla consapevole contumacia della ricorrente l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'*art. 327 c.p.c.*, comma 2, e la tardività dell'appello, pacificamente proposto oltre il termine decadenziale di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Il rigetto del ricorso ne deriva di necessità, restando assorbiti gli altri motivi.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III 11 MAGGIO 2022, N. 14981

PRES. A. SPIRITO - RELATORE M. ROSSETTI

**Azione surrogatoria - Mancata manifestazione assicuratore sociale della volontà di surrogarsi entro 45 gg ex art. 142 C.d.A. - Perdita del diritto ai soli danni che l'assicurazione abbia risarcito alla vittima - Salvo il diritto alla surroga per le somme versate alla vittima per danni non chiesti e/o non risarciti**

*“L'assicuratore sociale il quale non abbia manifestato all'assicuratore della r.c.a. la volontà di surrogarsi, nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 cod. ass., perde il relativo diritto con riferimento ai soli danni che l'assicuratore della r.c.a. abbia integralmente risarcito alla vittima; conserva, invece, il diritto di surrogazione per le somme versate all'assistito a titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia né chiesto, né ottenuto il risarcimento, fino alla concorrenza del massimale”.*

### DIRITTO

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 1916 c.c. e d.lgs. n. 209 del 2005, art. 142. Il motivo, sebbene formalmente unitario, contiene in realtà cinque diverse censure.
  - 1.1 Con una prima censura l'Istituto ricorrente formula una tesi giuridica così riassumibile:
    - la vittima di un fatto illecito, quando sia stata indennizzata dall'Inail, perde la titolarità del credito risarcitorio, che si trasferisce *ope legis* in capo all'assicuratore sociale che ha pagato l'indennizzo, a partire dal momento in cui quest'ultimo abbia manifestato la volontà di surrogarsi;
    - nel caso di specie, l'Inail aveva manifestato ad B.A. la volontà di surrogarsi prima ancora che questi iniziasse il giudizio nei confronti del responsabili e del loro assicuratore della r.c.a. (per l'esattezza, il 17 ottobre 2012);
    - di conseguenza la Groupama, risarcendo B.A. (anche) dei danni già indennizzati dall'Inail, aveva adempiuto una obbligazione di cui B.A. non era più creditore, e della quale era creditore l'Inail;
    - tale circostanza rendeva giuridicamente irrilevante il silenzio serbato dall'Inail a fronte della richiesta rivolta dalla Groupama ai sensi dell'art. 142 cod. ass..

### 1.2 La censura è infondata.

Nel caso in cui la vittima di un fatto illecito percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell'assicurazione sociale vanno tenuti distinti tre ordini di rapporti giuridici, che fanno capo a tre soggetti distinti:

- a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsabile (ovvero, in tema di assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un lato, il responsabile e il suo assicuratore dall'altro);
- b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale;
- c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a..

Il terzo di questi tre rapporti giuridici è alternativo rispetto al primo: l'assicuratore sociale, infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell'importo pagato (art. 1916 c.c.).

L'Inail, dunque, è nel vero quando assume che, per effetto del pagamento all'assistito dell'indennizzo previsto dalla legge, il credito risarcitorio viene perduto dal danneggiato, ed acquistato dall'Inail, per effetto della surrogazione.

### 1.3 Il fatto, però, che l'Inail indennizzando la vittima diventi creditore dell'obbligazione risarcitoria per successione a titolo particolare non significa che, sempre e comunque, l'assicuratore del responsabile che abbia già indennizzato la vittima abbia pagato male, e possa essere obbligato ad un secondo pagamento nei confronti dell'Inail.

Altro, infatti, è il problema concernente la titolarità del credito risarcitorio, altro è il problema dell'efficacia solutoria rispetto al creditore effettivo, del pagamento effettuato a chi non sia creditore.

Ed infatti il nostro ordinamento consente, da un lato, che il debitore possa liberarsi anche se il creditore non sia stato soddisfatto (art. 1189 c.c.); e dall'altro che l'obbligazione resti adempiuta anche se il debitore non vi abbia provveduto personalmente (art. 1180 c.c.).

### 1.4 La circostanza, dunque, che al momento in cui la Groupama adempì la propria obbligazione nei confronti B.A. questi non fosse più creditore dell'obbligazione risarcitoria (almeno nella misura pari all'indennizzo ricevuto dall'Inail e per le voci di danno da quest'ultimo indennizzate) non rileva per stabilire se il pagamento eseguito dalla Groupama abbia avuto effetto liberatorio.

A tal fine occorrerà valutare ben altre circostanze: non la titolarità del credito, ma l'opponibilità del pagamento all'assicuratore sociale.

A tal fine soccorrono tuttavia norme e principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

In linea generale, il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione *ex art. 1916 c.c.*, se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male (e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante) se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione:

regola, quest'ultima, che non è altro se non un'applicazione peculiare del generale principio dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente (art. 1189 c.c.).

Nella materia dell'assicurazione r.c.a. poi, la legge ha previsto un particolare automatismo, inteso a troncare incertezze e controversie, basato su due oneri contrapposti e convergenti.

L'assicuratore della r.c.a., prima di risarcire la vittima, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte d'un assicuratore sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione a quest'ultimo.

L'assicuratore sociale, ricevuta tale comunicazione, ha l'onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò non faccia, sarà consentito all'assicuratore della r.c.a. risarcire integralmente la vittima, con effetto liberatorio (art. 142 cod. ass.).

**1.5** I principi appena esposti rendono infondata la prima delle censure proposte dall'Inail avverso la sentenza d'appello, in quanto:

a) al momento in cui la Groupama risarcì stragiudizialmente B.A., era inutilmente decorso il termine di cui all'art. 142 cod. ass. sopra ricordato, senza che l'Inail avesse manifestato la volontà di surrogarsi;

b) la circostanza che l'Inail avesse, prima di tale momento, manifestato la volontà di surrogarsi al solo assistito (B.A.) è giuridicamente irrilevante, in quanto da un lato è di per sé inidonea a tener luogo della dichiarazione di cui all'art. 142 cod. ass., la quale va rivolta ovviamente all'assicuratore della r.c.a. e non al danneggiato; e dall'altro è inidonea a provare la mala fede dell'assicuratore della r.c.a. per i fini di cui all'art. 1189 c.c.. La censura va dunque rigettata in virtù del seguente principio di diritto: "la circostanza che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi al solo danneggiato non è opponibile all'assicuratore della r.c.a. che, dopo tale manifestazione di volontà, abbia versato al danneggiato l'intero risarcimento, se non risulti che l'assicuratore della r.c.a. fosse, al momento del pagamento, a conoscenza dell'avvenuta surrogazione".

2. Con una seconda censura l'Istituto ricorrente censura la sentenza d'appello formulando una tesi giuridica così riassumibile:
- è vero che l'Inail non aveva comunicato alla Groupama, nel termine di legge, se B.A. avesse diritto a prestazioni da parte dell'Istituto, ma è altresì vero che la Groupama aveva comunque appreso, prima della conclusione del giudizio risarcitorio introdotto da B.A., della volontà dell'Inail di ottenere il rimborso di quanto pagato al danneggiato;
  - tale conoscenza aveva reso senza effetto, riguardo all'Inail, il pagamento effettuato dalla Groupama alla vittima, a nulla rilevando che esso fosse imposto da una sentenza esecutiva.

**2.1** Il motivo è parzialmente fondato.

Secondo le documentate allegazioni dell'Inail, nel caso di specie la società Groupama adempì la propria obbligazione nei confronti del danneggiato, B.A., in due tempi:

- prima del giudizio introdotto dal danneggiato gli versò la somma di euro 4.600;
- dopo la conclusione del giudizio risarcitorio gli versò l'ulteriore somma di euro 6.386, in esecuzione della sentenza del giudice di pace di Siracusa n. 449/16.

Il primo dei suddetti pagamenti avvenne dopo che l'Inail aveva manifestato la volontà di surrogarsi - per sua stessa ammissione - al solo danneggiato; il secondo dei suddetti pagamenti avvenne invece dopo che l'Inail, intervenendo nel giudizio promosso dal danneggiato contro i responsabili, aveva per ciò solo reso nota anche alla Groupama la propria intenzione di esercitare l'azione di surrogazione.

Pertanto, mentre all'epoca del primo pagamento non è emerso processualmente che la Groupama sapesse dell'avvenuta surrogazione, all'epoca del secondo pagamento la Groupama ne era necessariamente al corrente.

- 2.2** Ciò posto in punto di fatto, osserva il Collegio in punto di diritto che la sentenza impugnata è effettivamente incorsa in una falsa applicazione dell'art. 142 cod. ass., là dove ha ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dall'assicuratore della r.c.a. nonostante questi avesse appreso della volontà dell'Inail di surrogarsi.

L'art. 142 cod. ass., infatti, costituisce una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1189 c.c., e deve essere interpretato nel senso che l'assicuratore della r.c.a. non è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale, quando risarcisca il danneggiato pur sapendo che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi, a nulla rilevando in tal caso il silenzio serbato dall'assicuratore sociale nei 45 giorni stabiliti dall'art. 1423 cod. ass..

Depongono in tal senso la genesi e la *ratio* dell'art. 142 cod. ass..

**2.3** L'art. 142 cod. ass. è la rifusione pressoché integrale del previgente della l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28.

Tale norma fu una delle più aspramente discusse durante l'iter formativo della l. n. 990 del 1969: taluni, infatti, vedevano in essa un ingiustificato privilegio a favore degli enti gestori di assicurazioni sociali ed a danno delle vittime; altri ravvisavano in essa una inutile complicazione in pregiudizio dei costi e dei tempi delle procedure liquidative.

Il testo definitivo della norma, ancor oggi vigente, è la risultante di un emendamento governativo che cercò di conciliare le opposte vedute, ponendo a carico di ciascuno dei tre soggetti interessati (danneggiato, assicuratore della r.c.a., assicuratore sociale) un diritto ed un onere:

a) alla vittima si è attribuito il diritto di ottenere un risarcimento integrale, subordinato all'onere di dichiarare onestamente se abbia diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, e ciò al fine di prevenire le frodi;

b) all'assicuratore della r.c.a. si è attribuito il diritto di procedere alla liquidazione del danno senza attendere sine die le determinazioni dell'assicuratore sociale, subordinato al duplice onere di richiedere al danneggiato se abbia diritto a prestazioni indennitarie da parte di assicuratori sociali, e di richiedere all'assicuratore sociale se abbia intenzione di surrogarsi;

c) all'assicuratore sociale si è attribuito il diritto di esercitare la surrogazione direttamente nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., subordinato all'onere di manifestare la propria volontà entro 45 giorni dalla richiesta inviatagli dall'assicuratore della r.c.a..

Questo meccanismo, secondo l'intenzione del legislatore risultante dai lavori parlamentari, mirava a contemperare tre finalità: salvaguardare gli interessi della vittima, fissando tempi certi per la procedura di liquidazione del danno; salvaguardare il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale, imponendo all'assicuratore della r.c.a. l'accantonamento delle somme a lui dovute; evitare che lo zelo dell'assicuratore della r.c.a., deciso a risarcire prontamente la vittima, potesse ritorcersi contro di lui, esponendolo al rischio di un duplice pagamento (tanto si desume, *ex aliis*, dal resoconto stenografico della discussione del d.d.l. 345-ter, nella XII Commissione della Camera dei Deputati, V legislatura, seduta del 15 ottobre 1969, pp. 135 e ss., ma specialmente 140 e ss.).

**2.4** L'art. 142 cod. ass., dunque, condivide la medesima *ratio* dell'art. 1189 c.c..

Quando, infatti, l'assicuratore della r.c.a. abbia diligentemente richiesto all'assicuratore sociale se intenda surrogarsi, senza riceverne risposta

entro 45 giorni, la legge equipara tale silenzio ad una risposta negativa. Spirato quel termine, pertanto, l'assicuratore della r.c.a. è legittimato a presumere *ope legis* che l'assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima; se si presume che l'assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima, dovrà altresì presumersi che quest'ultima sia rimasta titolare dell'intero credito risarcitorio.

Ricorrendo tali circostanze, pertanto, l'assicuratore della r.c.a. nel risarcire la vittima adempie la propria obbligazione nelle mani di un soggetto che appare creditore dell'intero risarcimento, in virtù d'una presunzione legale, e tale pagamento esonera l'assicuratore della r.c.a. dal suo debito nei confronti dell'assicuratore sociale che volesse tardivamente surrogarsi. Prova ne sia, che nel caso di mendacio da parte del danneggiato circa il suo diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale, l'azione di ripetizione nei confronti del danneggiato in mala fede è concessa non all'assicuratore della r.c.a., ma all'assicuratore sociale (art. 142, comma 3, secondo periodo, cod. ass.).

**2.5** Se dunque l'art. 142 cod. ass. ha, tra gli altri suoi scopi sopra riassunti, quello di tutelare l'affidamento dell'assicuratore della r.c.a., ingenerato dal silenzio dell'assicuratore sociale, ne discende che l'applicabilità di tale norma sta e cade con la sua *ratio*, e cioè l'esistenza d'un affidamento da tutelare. Affidamento che non può esservi quando l'assicuratore della r.c.a., al momento in cui paga il risarcimento dovuto alla vittima, sappia che l'assicuratore sociale ha manifestato l'intenzione di surrogarsi.

Varrà, in quest'ipotesi, il principio *cessante ratione legis, cessat et ipsa lex*: infatti, non essendovi un affidamento incolpevole da tutelare in capo all'assicuratore della r.c.a., questi non potrà più sottrarsi alla domanda di surrogazione, nemmeno invocando il silenzio serbato dall'assicuratore sociale nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 cod. ass..

**2.6** Nel caso di specie il Tribunale ha negato il diritto di surrogazione dell'Inail, sul presupposto che questi, nel termine di 45 giorni di cui all'art. 142 cod. ass., non diede riscontro alla richiesta inviatagli dalla Groupama.

Tale statuizione è corretta con riferimento al pagamento della prima tranche del risarcimento, effettuata dalla Groupama stragiudizialmente (nel 2012), giacché a quella data il termine legale di 45 giorni era spirato, né il Tribunale disponeva di elementi per ritenere che la Groupama fosse già a conoscenza della volontà dell'Inail di surrogarsi. Irrilevante a tal fine, per quanto detto esaminando il primo motivo di ricorso, era la circostanza che tale volontà fosse stata manifestata al solo danneggiato.

La suddetta statuizione è invece non corretta con riferimento al paga-

mento della seconda tranche del risarcimento (nel 2016), effettuata dalla Groupama all'esito del giudizio di primo grado introdotto dal danneggiato, giacché a quella data la Groupama aveva acquisito contezza, mercè l'intervento in causa dell'Inail poi dichiarato inammissibile dal giudice di pace, della volontà di surrogazione.

Nè rilevava la circostanza che il secondo pagamento avvenne in esecuzione d'una sentenza, in virtù del principio - pacifico nella giurisprudenza di questa Corte - secondo cui l'avvenuto pagamento del risarcimento al danneggiato non è opponibile dall'assicuratore della r.c.a. all'assicuratore sociale, se effettuato dopo la comunicazione da parte di detto ente di volersi surrogare (Sez. 3 -, Ordinanza n. 27869 del 23/11/2017, in motivazione, al p. 5 dei "Motivi della decisione"; Sez. 3, Sentenza n. 8527 del 05/05/2004; Sez. 3, Sentenza n. 604 del 17/01/2003; Sez. 3, Sentenza n. 843 del 25/01/1995; Sez. 3, Sentenza n. 6170 del 01/06/1991; Sez. 3, Sentenza n. 2205 del 29/03/1985, in quest'ultimo caso con riferimento pagamento d'una provvisoria).

3. Il motivo va dunque accolto con limitato riferimento al pagamento di euro 6.386, e la sentenza d'appello va cassata con rinvio al Tribunale di Siracusa, il quale esaminerà *ex novo* su questo punto l'appello dell'Inail, applicando il seguente principio di diritto:

“il silenzio dell'assicuratore sociale nel termine di 45 giorni previsto dall'art. 142 cod. ass. non libera l'assicuratore della r.c.a. dall'obbligo di accantonamento ivi previsto, se quest'ultimo al momento in cui versa il risarcimento alla vittima abbia già appreso aliunde, in qualunque modo, della volontà dell'assicuratore sociale di surrogarsi al danneggiato”.

- 3.1 Con una terza censura (pagine 8-9 del ricorso) l'Inail lamenta che il Tribunale, rigettando la sua domanda di surrogazione, abbia violato il principio della *compensatio lucri cum damno*.

Deduce che il danneggiato, avendo ottenuto dall'Inail l'indennizzo per il danno biologico, aveva perduto il diritto di pretendere il risarcimento per l'identico danno anche dall'assicuratore del responsabile; che pertanto quest'ultimo poteva legittimamente rifiutarsi di versare alla vittima l'intero risarcimento; e, inoltre, fu negligenza della Groupama non impugnare la sentenza con cui era stata condannata a risarcire la vittima il danno in misura integrale, invece che per la sola eccedenza rispetto all'indennizzo già versato al danneggiato dell'Inail.

- 3.2 Anche questa censura è infondata.

Essa, così come la prima censura nei pp. 1 e ss. che precedono, incorre nel vizio logico di confondere e sovrapporre due ordini di rapporti che

vanno tenuti distinti: il rapporto tra il responsabile il danneggiato, e quello tra il responsabile dell'assicuratore sociale.

Nel rapporto fra danneggiato e danneggiante non vi è dubbio che debba operare il principio della *compensatio lucri cum damno*, sicché il primo non potrà pretendere dal secondo il risarcimento di danni già indennizzato dall'assicuratore sociale.

Tuttavia, se il debitore (l'assicuratore della r.c.a.) risarcisca il creditore (la vittima del sinistro stradale) di un danno già risarcito da altri, sta pagando un indebito oggettivo, e tale indebito rileva nel solo rapporto tra danneggiato e danneggiante.

Di conseguenza l'assicuratore sociale che per negligenza propria o malafede dell'assistito abbia perduto il diritto di surrogazione non potrà pretendere dall'assicuratore della r.c.a. la rifusione delle somme da quest'ultimo indebitamente versata al danneggiato.

Non è, infatti, tale pagamento indebito che ha causato la perdita del diritto di surrogazione, e non v'è ragione giuridica alcuna per la quale il risarcimento eccessivo pagato per errore dal responsabile debba essere retrocesso all'Inail. Delle due, infatti, l'una:

- se l'Inail ha perso il diritto di surrogazione per propria negligenza, varrà il principio di *autoresponsabilità* con conseguente impossibilità di domandare restituzioni a chicchessia;

- se l'Inail ha perso il diritto di surrogazione perché l'assistito, mentendo, dichiarò all'assicuratore della r.c.a. di non avere diritto a prestazioni indennitarie da parte dell'assicuratore sociale, la restituzione andrà richiesta al solo assistito, ex art. 142, comma 3, secondo periodo, cod. ass..

4. Con una quarta censura (illustrata alle pagine 10-11 del ricorso), l'Inail deduce che erroneamente il Tribunale ha rigettato la domanda di surrogazione non solo nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., ma anche nei confronti dei due responsabili civili (conducente e proprietario del veicolo assicurato dalla Groupama).

Assume che l'art. 142 cod. ass., ritenuto dal Tribunale ostativo all'accoglimento della domanda di surrogazione, trova applicazione solo nei rapporti fra l'Inail e l'assicuratore della r.c.a., mentre nei rapporti fra l'Inail e i responsabili civili trova applicazione il generale principio di cui all'art. 1916 c.c., che non prevede oneri o termini di decadenza.

#### 4.1 Il motivo è infondato.

Secondo la tesi sostenuta dall'istituto ricorrente (in verità scarsamente illustrata), l'assicuratore sociale, una volta perduta l'azione di surrogazione nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., per non avere manifestato

la volontà di surrogarsi nei 45 giorni stabiliti dall'art. 142 cod. ass., conserverebbe tuttavia il diritto di surrogazione nei confronti del responsabile civile.

La tesi non può essere accolta in questi termini, perché porterebbe al sovvertimento del sistema dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

Il responsabile civile, infatti, ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della r.c.a. rispetto alle pretese del terzo danneggiato.

Il pagamento effettuato dall'assicuratore della r.c.a. ha l'effetto di liberare dalla propria obbligazione risarcitoria anche l'assicurato-responsabile.

Nel sistema dell'assicurazione della r.c.a. non è dunque possibile che l'assicurato resti obbligato al risarcimento, mentre sia liberato l'assicuratore (lo hanno stabilito, *ex aliis*, le Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza pronunciata da Sez. U., Sentenza n. 10311 del 05 maggio 2006).

Se questo è il principio da applicare rispetto al terzo danneggiato, esso dovrà applicarsi anche rispetto al surrogante: si è già detto, infatti, che la surrogazione è una successione a titolo particolare nel diritto di credito, per effetto della quale il surrogante assume la medesima posizione del surrogato (*ex multis*, Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29 aprile 2015, Rv. 635402 - 01; nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26647 del 18 ottobre 2019, Rv. 655423 - 01; Sez. 3 -, Ordinanza n. 15870 del 13 giugno 2019, Rv. 654379 - 01; ma il principio è sempre stato indiscusso: in tal senso si veda già Sez. 3, Sentenza n. 109 del 26 gennaio 1963, Rv. 260144 - 01).

Pertanto, così come non può ammettersi che l'assicurato sia obbligato a risarcire il danneggiato mentre il suo assicuratore ne sia liberato, allo stesso modo non può ammettersi che l'assicurato resti obbligato al pagamento nei confronti del surrogante, ma il suo assicuratore no.

Eppure proprio questo sarebbe l'illegittimo effetto cui condurrebbe la tesi invocata dall'Inail. Infatti, se l'assicurato fosse escusso dall'assicuratore sociale in sede di surrogazione *ex art.* 1916 c.c., egli avrebbe diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della r.c.a.: e tuttavia quest'ultimo, avendo già pagato il terzo danneggiato senza che vi sia stata opposizione dell'assicuratore sociale nei termini di cui all'art. 142 cod. ass., si è liberato dalla propria obbligazione, e non potrebbe essere costretto ad un secondo pagamento.

La tesi propugnata dall'Inail con la censura qui in esame, pertanto, condurrebbe all'effetto abnorme di privare il responsabile della copertura assicurativa, senza sua causa e senza sua colpa.

Nè rileva in contrario la giurisprudenza invocata dall'Inail alle pp. 11-12 del proprio ricorso.

Non vi è dubbio, infatti, che l'assicuratore sociale abbia diritto di agire in surrogazione nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. ai sensi dell'art. 142 cod. ass., e nei confronti del responsabile civile ai sensi dell'art. 1916 c.c.. Tale dicotomia di azioni, tuttavia, non comporta affatto che l'Inail, decaduto dalla prima, possa avvalersi della seconda. Il valido pagamento compiuto dall'assicuratore della r.c.a. alla vittima, infatti, ha efficacia liberatoria anche per l'assicurato, e la liberazione dell'assicurato nei confronti della vittima produce ovviamente effetto anche nei confronti dell'assicuratore sociale.

**4.2** La censura in esame va dunque rigettata in applicazione del seguente principio di diritto:

“l'assicuratore sociale il quale abbia perduto il diritto di surrogazione nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., per inutile decorso del termine di 45 giorni previsto dall'art. 142 cod. ass., perde ipso iure il suddetto diritto anche nei confronti dell'assicurato-responsabile”.

**5.** Con una quinta e ultima censura (pagina 12 del ricorso) l'Inail deduce che “le somme erogate (dall'Istituto) per indennità per inabilità temporanea assoluta erano estranee al risarcimento con cui è stato ristorato solo il danno biologico permanente e temporaneo subito dal B.”, e che di conseguenza almeno per tali importi il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di surrogazione.

**5.1** La censura è fondata.

L'Inail ha allegato e documentato, attraverso il deposito della sentenza del giudice di pace di Siracusa n. 449/16 (allegato 3 al ricorso) che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dei responsabili e della Groupama venne accordato all'attore il risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo.

Tuttavia l'Inail, in adempimento dei propri compiti istituzionali, eroga alle vittime di infortuni *in itinere* non solo un indennizzo per il danno biologico permanente, ma anche l'“indennità giornaliera” di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 68, la quale indennizza la vittima della perdita della retribuzione, ed ha dunque il fine di ristorare un pregiudizio patrimoniale: un pregiudizio, dunque, che nel caso di specie la vittima non risulta avere reclamato, e la Groupama non risulta avere risarcito.

**5.2** Allorché la surrogazione dell'assicuratore sociale ha ad oggetto un pregiudizio non reclamato dalla vittima (la quale ovviamente, avendo comunque percepito la retribuzione dall'Inail, non ha interesse né titolo per domandare il risarcimento d'una perdita patrimoniale mai sofferta), e

non vi sia incapienza del massimale assicurativo, la regola dell'accantonamento prevista dall'art. 142 cod. ass. non trova applicazione.

Quella regola, infatti, come già detto ha lo scopo di evitare che la vittima possa percepire due volte il risarcimento per lo stesso danno (dall'assicuratore sociale e dall'assicuratore della r.c.a.), e che l'assicuratore della r.c.a. possa essere costretto a effettuare due volte lo stesso pagamento (prima al danneggiato, e poi all'Inail).

Un simile rischio tuttavia non è nemmeno concepibile quando la voce di danno per la quale l'Inail esercita la surrogazione non è stata nemmeno richiesta dal danneggiato. In tal caso pertanto, e sino alla concorrenza del massimale, l'eventualità che l'assicuratore sociale sia rimasto silente nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 cod. ass. non ne vanifica il diritto di surrogazione, per l'ovvia considerazione che il relativo debito non è stato pagato ad alcuno: né al creditore reale, né a quello apparente (*ex multis*, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3296 del 12 febbraio 2018, Rv. 647577 - 01).

- 5.3 La sentenza impugnata va dunque cassata anche su questo punto, con rinvio al Tribunale di Siracusa, il quale nel riesaminare l'appello proposto dall'Inail applicherà al riguardo il seguente principio di diritto: l'assicuratore sociale il quale non abbia manifestato all'assicuratore della r.c.a. la volontà di surrogarsi, nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 cod. ass., perde il relativo diritto con riferimento ai soli danni che l'assicuratore della r.c.a. abbia integralmente risarcito alla vittima; conserva, invece, il diritto di surrogazione per le somme versate all'assistito a titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia né chiesto, né ottenuto il risarcimento, fino alla concorrenza del massimale”.
6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE II  
16 GIUGNO 2022, N. 19351***PRES. M.MOCCI - REL. R. GIANNACCARI*

**Procedimento civile - Notificazioni - Domicilio digitale - Indirizzo PEC comunicato da ciascun avvocato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e inserito nel ReGIndE - Notifica atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE - Nullità - Irrilevanza presenza indirizzo nell'INIPEC - Notifica sentenza ad indirizzo Pec del procuratore costituito diverso da quello inserito nel ReGIndE - No decorrenza termine breve.**

*“Il domicilio digitale previsto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, -3- Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 - ud. 18 settembre 2019 conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)”.*

*“A seguito dell'introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, sicché non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE”.*

**DIRITTO****RITENUTO IN DIRITTO**

Che:

- il collegio rileva preliminarmente che il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di

Roma, all'indirizzo (*omissis*), che è l'indirizzo per la corrispondenza relativa all'attività legale, mentre l'indirizzo PEC per le notificazioni (Processo Civile, Penale e Amministrativo), censito nel registro denominato "ReGIndE", previsto dal d.m. n. 44 del 2011, art. 7, e nel registro di cui al d.l. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter, è invece (*omissis*); - questa Corte ha affermato che, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, sicché non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE (Cass. n. 30139 del 2017; Cass. n. 13224 del 2018);

- in continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, -3- Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 - ud. 18 settembre 2019 conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)" (cfr Cass. n. 3709 del 2019);

- poiché la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio, ne va dichiarata la nullità e va disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l'Avvocatura Generale presso l'indirizzo pec risultante dal ReGIndE (*omissis*).